REGOLAMENTO (CEE) N. 2292/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 1634/85 in ordine all'importo degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 (4), stabilisce gli elementi necessari per la fissazione degli aiuti;

considerando che il recente andamento del mercato del latte scremato in polvere e del latte scremato nonché la sensibile riduzione delle giacenze pubbliche che ne è conseguita consentono di abbassare il livello dell'aiuto; che occorre quindi modificare l'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 992/91 (6), nonché l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 992/91;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68, l'importo di « 52,74 ecu » è sostituito da « 48,65 ecu ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1634/85, l'importo di « 5,27 ecu » è sostituito da « 4,86 ecu » e l'importo di « 65 ecu » è sostituito da « 60 ecu ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.
(6) GU n. L 104 del 24. 4. 1991, pag. 17.
(7) GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.